



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALI

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.2.1997 con provvedimento n. 39/7103 P.G. e divenuto esecutivo ai sensi di legge

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale in data:

- 22.01.1999 n. 8/01972 P.G.
- 19.02.1999 n. 30/04664 P.G.
- 19.04.1999 n. 63/10615 P.G.
- 03.03.2000 n. 39/04097 P.G.
- 28.09.2000 n.191/27643 P.G.
- 21.05.2001 n. 58/16992 P.G.
- 20.04.2006 n. 92/10552 P.G.
- 26.07.2010 n.140/47445 P.G.
- 16.07.2013 n. 83/73120 P.G.
- 06.09.2013 n.111/88220 P.G.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Istituzione delle commissioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 20 dello statuto sono costituite le seguenti commissioni consiliari:
 - . bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione;
 - . urbanistica;
 - . lavori pubblici, cimiteri e patrimonio;
 - . servizi alla persona e sanità;
 - . istruzione, cultura, sport e politiche giovanili;
 - . commercio, economia e lavoro, turismo;
 - . politiche della sicurezza, vigilanza, decentramento dei servizi e partecipazione;
 - . viabilità, mobilità e metrobús;
 - . ecologia, ambiente e protezione civile.

Art. 8 - Composizione delle commissioni

1. Ogni commissione ha un numero uguale di consiglieri, salve deroghe da proporsi da parte della conferenza dei capigruppo.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni sono nominati dal consiglio con le modalità di cui all'art. 20, 3° comma dello statuto. La presidenza della commissione di cui al primo alinea del precedente art. 7 compete alle opposizioni.

Art. 9 - Sostituzioni

1. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri membri nelle commissioni con le modalità di cui all'art. 20, 3° comma, dello statuto.
2. Ogni membro del consiglio che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro membro del suo gruppo; la sostituzione è comunicata prima dell'inizio della seduta al presidente della commissione.

Art.10 - Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione, prima di discutere ogni altro argomento all'ordine del giorno, nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, e con la presenza di almeno due terzi dei membri assegnati, un vice presidente ed un segretario, i quali costituiscono - insieme al presidente - l'ufficio di presidenza.
2. L'ufficio di presidenza della commissione ne stabilisce il programma di lavoro.
3. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori; convoca l'ufficio di presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il presidente del consiglio.
4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il segretario sovrintende alla redazione del resoconto e verifica il risultato delle votazioni. Il resoconto è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
6. Ogni volta che si verifica l'assenza del segretario, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte dal membro della commissione più giovane di età.

....OMISSIS ...

CAPO VII - Nomine e designazioni

Art.73 - Nomine e designazioni di competenza del consiglio

1. Le nomine e designazioni di competenza del consiglio sono effettuate con le modalità indicate dagli artt. 25, 58 e 89 dello statuto. In caso di parità di voti risultano nominati o designati i più anziani di età.
2. Le dimissioni a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili.

Art.74 - Candidature

1. La presentazione di candidature per le nomine o designazioni di competenza del consiglio di cui agli artt. 58 e 89 dello statuto, avviene a seguito di avviso del sindaco pubblicato all'albo pretorio ed adeguatamente pubblicizzato.
2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.
3. Per quanto attiene a candidature presentate da ordini o collegi professionali della provincia, organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio, il documento deve essere sottoscritto dal presidente degli ordini e collegi o dal legale rappresentante delle organizzazioni.
4. Per le nomine e designazioni previste dall'art. 25 dello statuto la presentazione delle candidature, corredate da curricula, compete esclusivamente ai membri del consiglio e deve essere fatta al presidente del consiglio stesso prima dell'inizio della votazione.

....OMISSIS ...

Art.78 - Nomine di competenza della giunta

1. Le nomine di competenza della giunta sono effettuate con le modalità di cui all'art. 39 dello statuto. In caso di parità di voti risultano nominati o designati i più anziani di età.
2. Qualora i membri delle commissioni da nominare siano consiglieri comunali o per la nomina di alcune categorie di membri sia prevista la tutela delle minoranze, le nomine avvengono esclusivamente su designazione in seno alla conferenza dei capigruppo da parte di tanti capigruppo che rappresentino almeno i due terzi dei membri del consiglio. Ove ciò non si verifichi la giunta provvede direttamente sulla base delle designazioni formulate dai singoli gruppi in seno alla conferenza dei capigruppo.
3. Le disposizioni del secondo comma del precitato art. 39 dello statuto si applicano solo per le candidature presentate a'sensi del primo comma dello stesso articolo.
4. Le dimissioni a seguito di nomina una volta acquisite al protocollo generale del Comune sono irrevocabili.

Art.79 - Candidature

1. La presentazione di candidature per le nomine di

competenza della giunta avviene con le modalità indicate dall'art. 74.

...OMISSIS ...